



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Istruzione

Direzione generale Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Uff. X

MIURAOODGOS prot. n. 3332/R.U./U

Roma, 17.5.2011

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
Via G. Gilli, 3
38100 TRENTO

Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di Bolzano
Via del Ronco, 2
39100 BOLZANO

All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
Via Amba Alagi, 10
39100 BOLZANO

All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
Via Bottai, 29
39100 BOLZANO

Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle
d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 AOSTA

All'Assessore regionale dell'istruzione
e della formazione professionale
della Regione Sicilia
Via Imperatore Federico n.70
90143 PALERMO

Oggetto: Anagrafe Nazionale Alunni : rilevazione dati relativi alle scuole paritarie

Il Sistema nazionale di Istruzione, di cui fanno parte le scuole statali e le scuole paritarie, è un sistema complesso che per essere governato necessita di essere conosciuto in ogni sua parte. Per questa ragione, le scuole di ogni ordine e grado sono chiamate periodicamente a comunicare al

SIDI i dati che le rappresentano e che forniscono la misura dei reali fabbisogni di ogni singola scuola con riferimento all'intero sistema.

A questo riguardo, il D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, contenente le linee guida del Regolamento n.267/2007, prevede precisi adempimenti a carico delle scuole paritarie:

- punto 5.3, secondo periodo: "Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti".
- punto 5.4: "In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3..... l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali".
- punto 7.1: "Le scuole paritarie, in quanto componenti del Sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico e hanno l'obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti".

Nel ribadire l'esigenza di una puntuale applicazione delle soprarichiamate disposizioni, si sottolinea, in particolare, la necessità che gli Uffici scolastici regionali sollecitino le scuole paritarie del territorio affinché provvedano ad inserire e ad aggiornare puntualmente e correttamente nel SIDI i dati relativi all'Anagrafe Nazionale Studenti, sulla base delle istruzioni impartite con nota prot. n. AOODGSSI 2505 del 9 maggio u.s. della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

Si sottolinea, inoltre, che insufficienti informazioni relativamente alle scuole paritarie, sia nella predetta Anagrafe sia nelle periodiche rilevazioni del Servizio statistico, comportano conseguenze che si possono ripercuotere negativamente sulle stesse istituzioni scolastiche.

Infatti, i dati in questione costituiscono la base dei processi decisionali in materia, come, ad esempio, la ripartizione delle risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie.

Si ringrazia come di consueto per la fattiva ed indispensabile collaborazione.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo